



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto – Guardia Costiera
Portoferraio

Ordinanza

Regolamento dell'ormeggio di Cavo

Il Capo del Circondario Marittimo di Portoferraio:

- VISTA la Convenzione internazionale SOLAS, adottata e resa esecutiva con Legge 23 maggio 1980, n. 313;
- VISTA la Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), adottata e resa esecutiva con legge 21 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTI il Codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTO Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 recante: *“Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*
- VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante *“Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”* e, in particolare l'art. 6 relativo all'impiego del sistema AIS (*Automatic Identification System*) in ambito portuale;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE”* ed il relativo regolamento di cui al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge della Regione Toscana Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, recante *“Norme per il governo del territorio”*;
- VISTO il vigente *Masterplan* dei porti toscani approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 9 in data 12/02/2020, atto specifico di programmazione del sistema portuale;
- VISTA la propria Ordinanza n. 14/2010 in data 29/03/2010, recante il *“Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e olii lubrificanti alle navi ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Portoferraio”*;
- VISTA la propria Ordinanza n. 09/2011 in data 04/03/2011, recante *“Disposizioni per le navi in sosta non operativa nei porti del Circondario Marittimo di Portoferraio e per le navi in disarmo”*;

- VISTA la propria Ordinanza n. 101/2017 in data 12/12/2017, recante *“Vigilanza sulle attività esercitate nell’ambito demaniale marittimo ricadente nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Portoferraio. Iscrizione al registro di cui all’articolo 68 del Codice della Navigazione”*;
- VISTA la propria Ordinanza n. 06/2023 in data 14/02/2023, con la quale viene esentato l’ormeggio di Cavo dall’applicazione dei commi da 1 a 4, art. 5 del Decreto Legislativo n. 197/2021;
- VISTA la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 13/2025 in data 30/04/2025 e s.m.i.;
- VISTA la vigente Ordinanza di approvazione del Regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto n. 27/2023 in data 15/05/2023 e s.m.i.;
- VISTA la propria Ordinanza n. 61/2023 in data 03/08/2023 recante *“Regolamentazione operazioni di alaggio e varo”* nell’ambito del Circondario Marittimo di Portoferraio;
- VISTA la propria Ordinanza n. 03/2016 in data 03/02/2016 con la quale viene disciplinato l’accosto al pontile di Cavo ricadente nell’ambito di giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
- VISTA la propria Ordinanza n. 23/2016 in data 26.05.2016 di disciplina delle acque del porto di Cavo non ricadenti nell’ambito di giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
- VISTA la nota prot. n. 2617 in data 07/02/2025 della scrivente Capitaneria di Porto con la quale veniva richiesto al Comune di Rio ulteriore documentazione al fine di aggiornare la disciplina delle acque dell’ormeggio di Cavo;
- VISTA la nota assunta al prot. n. 14380 in data 10/06/2025 con la quale il Comune di Rio ha richiesto l’abrogazione dell’artt. 5 e 6 dell’Ordinanza 23/2016 in quanto *“Nell’ambito della procedura (di evidenza pubblica per il rilascio della concessione demaniale marittima relativa allo specchio acqueo marittimo in frazione di Cavo da destinare alla portualità turistica e alla nautica da diporto) le aree contrassegnate con le lettere “G” e “H” rientrano nella superficie concessa ed in capo al concessionario la messa in disponibilità di numero di due posti dedicati alle barche da pesca ad uso professionale a titolo gratuito e senza addebito del consumo delle utenze e numero tre posti per unità in avaria;*
- RITENUTI condivisibili i motivi suesposti dal Comune di Rio;
- VISTI gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO necessario adottare un provvedimento organico che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, disciplini la sicurezza della navigazione e delle attività connesse che si svolgono nell’ormeggio di Cavo.

ORDINA

Articolo Unico

1. È approvato e reso esecutivo l'annesso "*Regolamento dell'ormeggio di Cavo*" che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inserzione nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale della Capitaneria di porto di Portoferraio all'indirizzo <http://www.guardiacostiera.gov.it/portoferraio/Pages/ordinanze.aspx>
3. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone o cose, saranno puniti dagli articoli 1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dal Titolo V del D. Lgs. 171/2005, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito penale e/o amministrativo.
4. L'Ordinanza n. 23/2016 citata in premessa è abrogata, così come ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento.

Portoferraio, *data del protocollo*

Il Comandante
C.F. (CP) Floriana SEGRETO

(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005 n.82.)

Regolamento dell'ormeggio di Cavo

Capo I – Generalità

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano, per le finalità di specifica competenza dell'Autorità Marittima, le attività che si svolgono nell'area dell'ormeggio di Cavo.
Ai fini del presente Regolamento, per "ormeggio di Cavo" si intende l'area individuata dai vigenti strumenti di programmazione e pianificazione della Regione Toscana, ad esclusione delle aree ricadenti nell'ambito di giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (c.d. pontile di Cavo).
2. È fatta salva la facoltà del Comandante del porto di derogare temporaneamente alle prescrizioni del presente regolamento, secondo particolari esigenze del momento in ragione di prioritari interessi pubblici, a garanzia e salvaguardia della sicurezza della navigazione e portuale, dell'ambiente e della vita umana in mare.

Capo II – Sicurezza della navigazione

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina la navigazione, gli ancoraggi, gli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti ed interne all'ormeggio di Cavo.
2. Le presenti norme, motivate anche dalle condizioni idrografiche, morfologiche ed organizzative dell'ormeggio di Cavo, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento, nonché ai vigenti provvedimenti regolatori e/o concessioni demaniali marittime emanati/e dal Comune di Rio.

Articolo 3

Individuazione delle acque portuali e del canale d'accesso

Acque portuali (Zona A)

1. Si definiscono acque portuali quelle ricomprese all'interno della congiungente tra le testate del molo sopraflutto e sottoflutto dell'ormeggio di Cavo individuate dalle coordinate geografiche (WGS84):

A. Lat: 42°51.6353'N Lon: 010°25.3316'E

B. Lat: 42°51.6164'N Lon: 010°25.3116'E

Canale d'accesso (Zona B)

2. Il canale di accesso è definito tra le congiungenti dei punti (WGS84):

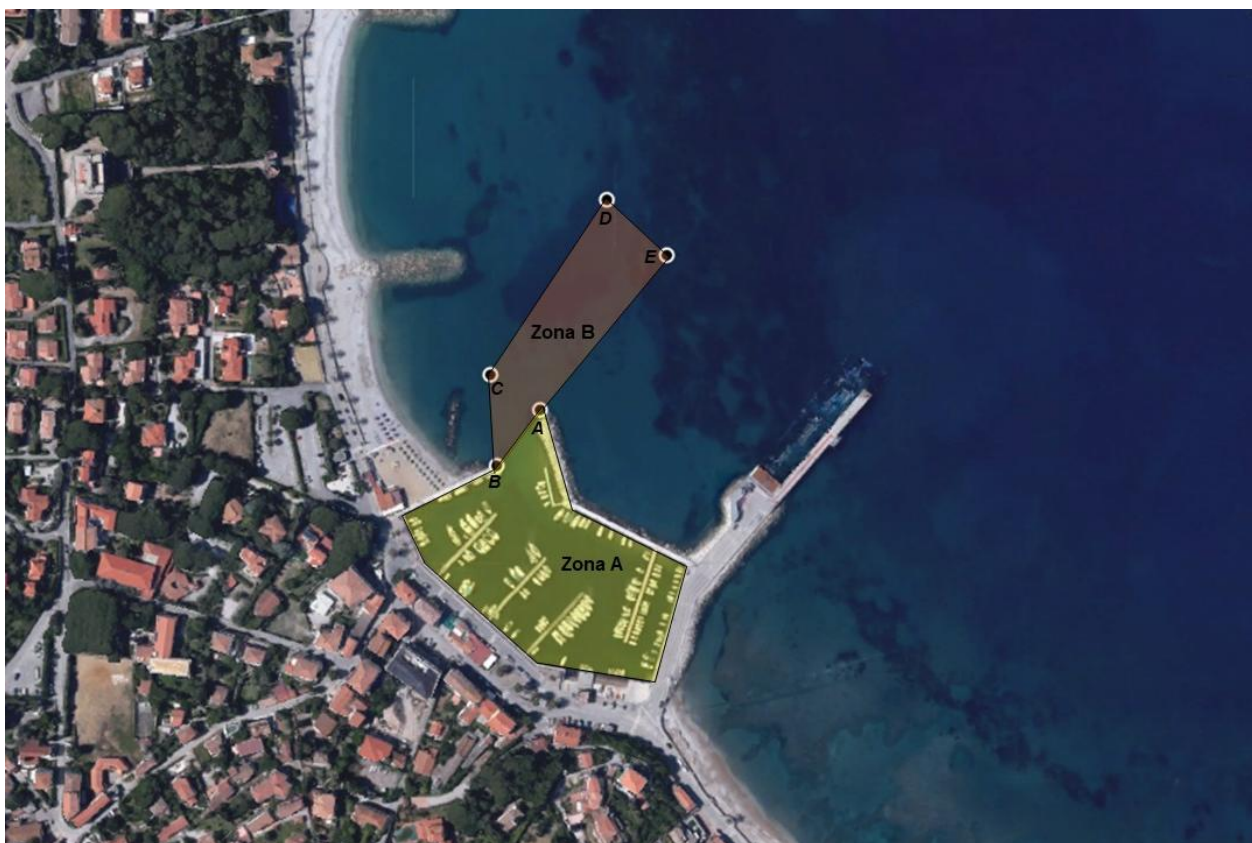
A. Lat: 42°51.6353'N Lon: 010°25.3316'E

B. Lat: 42°51.6164'N Lon: 010°25.3116'E

C. Lat: 42°51.6468'N Lon: 010°25.3086'E

D. Lat: 42°51.7065'N Lon: 010°25.3625'E

E. Lat: 42°51.6877'N Lon: 010°25.3902'E



Articolo 3 – Rappresentazione grafica delle aree
Immagine con scopo puramente illustrativo

Articolo 4

Navigazione nel canale di accesso (ZONA B)

1. Le unità navali in entrata o in uscita dall'ormeggio, devono navigare all'interno del canale di accesso mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo in dislocamento e con una velocità minima di sicurezza, limitando al massimo la generazione di moto ondoso
2. Le unità in uscita dall'ormeggio hanno la precedenza nella rotta.
3. Nel canale d'ingresso sono vietati:
 - a) la sosta e l'ancoraggio;
 - b) qualsiasi altro tipo di attività marittima e subacquea (ivi compresa la balneazione, l'addestramento, la pesca e l'attività di sci-nautico, windsurf, kite-surf, jetlev-flyer o assimilabili), ad eccezione di eventuali attività appositamente autorizzate dal Comandante del Porto;
 - c) la navigazione superiore a 6 nodi;
 - d) ogni altra navigazione con rotte non dirette in ingresso/uscita.

Articolo 5

Transito e manovre di ormeggio e disormeggio nelle acque portuali (ZONA A)

1. L'accosto e l'ormeggio nelle acque portuali delle unità navali sono consentiti presso banchine e pontili idonei a riceverle, in funzione di fondali e di attrezzature adeguate. Devono essere rispettate le destinazioni d'uso stabilite dai vigenti provvedimenti regolatori e/o concessioni demaniali marittime emanati/e dal Comune di Rio.

2. La navigazione nell'ambito portuale deve essere condotta come segue:
 - navigare ad una velocità massima di 3 nodi con la massima cautela per garantire la sicurezza della navigazione, evitando di generare moto ondoso e abbordi;
 - le unità devono comunque procedere in modo da poter essere arrestate entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento;
 - utilizzare i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità;
 - mantenere l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 73 in VHF/FM, se l'unità navale è provvista di apparato;
 - prestare la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni ricevute dall'Autorità Marittima ovvero dai concessionari di banchine e pontili;
 - manovrare sempre con prudenza.
3. Le unità in entrata devono dare la precedenza alle unità in uscita, intendendosi per unità in uscita quella che, apprestandosi a lasciare l'ormeggio, abbia già mollato i cavi.
4. Nelle acque portuali è vietato:
 - a) sosta (in punti diversi da pontili, banchine) e l'ancoraggio nelle zone non previste;
 - b) qualsiasi tipo di attività marittima e subacquea, la balneazione, l'addestramento e l'attività di sci nautico, di windsurf o di kite-surf, jetlev-flyer o assimilabili;
 - c) l'utilizzo di acquascooter, se non in dislocamento e limitatamente alle rotte da tenere da e per i punti d'ormeggio, di canoe e di qualsiasi altro natante da spiaggia;
 - d) la navigazione a vela.
5. La pesca con canna e lenza da terra è vietata su tutte le banchine e sui pontili di attracco comunque destinati agli ormeggi di unità navali.
6. All'interno delle acque portuali è vietato il sorpasso tra unità procedenti nello stesso senso di marcia.

Articolo 6

Assegnazione ormeggi

1. Tutte le unità da diporto e da lavoro che intendono ormeggiare presso i tratti di banchina o pontili in concessione devono richiedere l'accosto al solo soggetto concessionario, il quale è tenuto a mantenere un apposito registro riportante gli elementi identificativi dei propri clienti e delle relative unità navali, anche se in transito.
2. All'Autorità marittima è riservata la facoltà di modificare temporaneamente la destinazione degli ormeggi in ragione di particolari esigenze contingenti o di forza maggiore, per la sicurezza della navigazione, degli ormeggi, delle unità e delle operazioni portuali, nonché, per prioritari interessi pubblici.
3. Sono esonerate dalla richiesta preventiva di accosto le unità navali militari e di altre Amministrazioni dello Stato che, per preminenti ragioni di sicurezza della navigazione o portuale, e senza pregiudizio per le attività espletate, devono, in ogni caso, poter accedere alle infrastrutture portuali. Le stesse dovranno comunicare alla Delegazione di Spiaggia di Cavo, con qualsiasi mezzo, eventuali necessità di ormeggio.

Articolo 7

Obblighi durante la sosta in banchina

1. Durante la sosta in banchina, le unità navali ed i relativi proprietari/possessori/armatori devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità navali e, preferibilmente, con prua rivolta verso l'uscita dall'ambito portuale, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi, anche di riserva, in relazione alle caratteristiche delle unità e alle condizioni meteomarine in atto e previste;
 - b) nel caso di ormeggio di punta, avere a prua il corpo morto o l'ancora in mare e a poppa idonei e sufficienti cavi di ormeggio, anche di riserva, anche al fine di evitare ogni tipo di scarroccio.
 - c) tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi ed esaurimento acqua;
 - d) prima di ogni avvio del motore, effettuare l'operazione di apertura del vano motore e/o areazione delle sentine al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi;
 - e) mantenere disattivati i radar.
 - f) prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
 - g) non stazionare sulle scalette e/o passerelle di imbarco/sbarco;
 - h) mantenere spenti i motori ed eventuali generatori di corrente elettrica;
 - i) in caso di avverse condizioni meteomarine, provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di tratti di banchina, ovvero attraverso il servizio di guardiania qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio;
 - j) assicurare sempre la pronta reperibilità del comandante e della componente minima dell'equipaggio, in grado di eseguire le manovre e provvedere ad ogni tipo di emergenza;
 - k) in caso di disarmo, nominare un custode dell'unità, il quale dovrà rispondere alle disposizioni prescritte dal Titolare della Delegazione di Spiaggia di Cavo e garantire l'intervento in caso di necessità;
 - l) è consentito, senza specifica autorizzazione, effettuare piccoli interventi manutentivi nelle aree individuate dai vigenti provvedimenti regolatori e/o concessioni demaniali marittime emanati/e dal Comune di Rio, senza l'uso di fiamma, purché non limitino la sicurezza dell'unità navale e non siano incompatibili con la sicurezza portuale e dell'ambiente;
 - m) attenersi ai divieti/prescrizioni/obblighi previsti dal presente regolamento e da altri provvedimenti permanenti e/o temporanei che regolamentano e disciplinano l'uso dell'ormeggio e delle attività consentite;
 - n) assicurare la raccolta dei rifiuti, ivi compreso conferimento di rifiuti speciali (oli, batterie, filtri esausti, ecc.) conferendoli presso un impianto/gestore abilitato.

2. È fatto obbligo alle unità che trasportano passeggeri (quali, a titolo non esaustivo, traffico, uso in conto proprio, noleggio, diving):
 - a) di adottare, in ambito portuale, ogni misura atta a garantire la sicurezza dei passeggeri, in banchina ed a bordo, prima, durante e dopo l'imbarco e/o lo sbarco assicurandone, al contempo, l'ordinato afflusso e deflusso;
 - b) organizzare l'afflusso/deflusso delle persone che devono imbarcare/sbarcare in maniera da prevenire pericoli;
 - c) organizzare e regolare l'eventuale sosta in banchina dei passeggeri, limitandola al tempo necessario per il loro imbarco/sbarco;
 - d) evitare che stazionino persone sulle passerelle;
3. In caso di emergenza, l'Autorità Marittima ha, comunque, la facoltà di procedere d'ufficio, con spese in danno del proprietario/armatore, all'esecuzione di quelle manovre che si rendessero necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della navigazione e portuale.

Capo III – Alaggio e varo

Articolo 8

Disposizioni Generali

1. Le operazioni di alaggio e varo sono consentite nell'aree all'uopo individuate dai vigenti provvedimenti regolatori emanati dal Comune di Rio.
2. Per ogni operazione dovrà essere rispettata la vigente regolamentazione delle operazioni di alaggio e varo del Circondario Marittimo di Portoferraio.

Capo IV – Bunkeraggio

Articolo 9

Disposizioni generali

1. Per le operazioni di bunkeraggio deve essere rispettata la vigente Regolamentazione in materia di rifornimenti di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Portoferraio.

Capo V – Attività ex Articolo 68

Articolo 10

Disposizioni generali

1. Tutti coloro che esercitano o intendono svolgere un'attività all'interno dell'ormeggio di Cavo dovranno presentare, ove applicabile, la dichiarazione di inizio attività in conformità alla vigente Ordinanza di disciplina delle attività di cui all'art. 68, comma 2 del Codice della Navigazione.

Capo VI – Divieti e disposizioni finali

Art. 11

Responsabilità

1. In nessun caso, inoltre, l'Amministrazione Marittima risponderà di eventuali danni derivanti da avverse condizioni meteo-marine, da deficienze di ormeggio o da qualsiasi altra causa, alle unità navali ormeggiate o in sosta. Di detti danni risponderanno direttamente, fatti salvi i casi di colpa e/o dolo altrui, anche verso terzi, i proprietari delle stesse unità navali.

Art. 12

Divieti

1. Oltre ai divieti previsti con apposite disposizioni di legge, regolamenti o in apposite Ordinanze, è vietato:
 - a) la circolazione, il deposito/sosta in area portuale con fusti, recipienti in genere contenenti oli, vernici, solventi o qualsiasi altro materiale infiammabile;
 - b) gettare in mare rifiuti, oli, nafta e qualsiasi materiale che comunque possa inquinare lo specchio acqueo portuale;
 - c) ingombrare le banchine ed i pontili con reti, materiali vari, rifiuti e simili che possono creare intralcio all'ormeggio nonché alla circolazione in genere;
 - d) esercitare qualsiasi attività di pesca dalle banchine e nello specchio acqueo portuale;
 - e) l'uso di detergenti o prodotti similari per la pulizia della unità nonché qualsiasi tipo di lavaggio con getti d'acqua a pressione;
 - f) compiere in banchina prove di forza con motori in moto ed eliche in movimento.